



DOTT. RENATO MORONI
Notaio in Salerno

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno uno marzo duemilatredici

1-03-2013

In Salerno, nel mio studio al Corso Garibaldi n.33

Avanti a me dott. RENATO MORONI, Notaio in Salerno, iscritto nel Collegio Notarile di Salerno,

SONO PRESENTI

i signori:

dott. TRAVERSA CARMINE nato a Salerno il 26 luglio 1946 e quivi residente in Via Sciaraffia n.9, il quale dichiara il suo codice fiscale TRV CMN 46L26 H703L

IULIANO MICHELE nato a Roccapiemonte (Salerno) il 15 gennaio 1972 ed ivi residente in Via Sasso n.11/A, il quale dichiara il suo codice fiscale LNI MHL 72A15 H431Z,

ALLEGRETTI FILOMENA nata a Castel San Giorgio (Salerno) il 20 ottobre 1975 ed ivi residente alla via Dott. P. Fimiani senza nc, la quale dichiara il suo codice fiscale LLG FMN 75R60 C259G, e

dott. SESSA LINO nato a Castel San Giorgio (Salerno) il 14 settembre 1961 e residente in Salerno alla via Sciaraffia n.9, il quale dichiara il suo codice fiscale SSS LNI 61P14 C259N

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1) I signori Traversa Carmine, Iuliano Michele, Allegretti Filomena e Sessa Lino dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, un'associazione, senza fini di lucro, denominata:

"LAIF (Libera Associazione Imprese Façoniste)

Art.2) L'Associazione ha sede in Salerno alla via Sciaraffia n.9.

Art.3) La durata dell'associazione è illimitata.

Art.4) L'Associazione è una organizzazione senza fini di lucro, datoriale sindacale, professionale, formativa e sociale. Rappresenta ed associa le imprese, costituite in forma individuale ed in forma societaria, anche cooperativistica, che eseguono lavoro conto terzi a façon in qualsiasi settore merceologico operanti, sia manifatturiere e di produzione, sia di servizi. Intende realizzare il progresso e l'affermazione del settore façonista in coordinamento e collaborazione con tutte le forze del lavoro, favorendone lo sviluppo.

2. A tal fine svolgerà lavori di studio, ricerca e progettazione sui problemi che riguardano il rilancio dell'attività industriale, culturale, scientifica assumendo tutte le iniziative necessarie e/o opportune per il raggiungimento del suo scopo attivando anche ogni possibile

Registrato a SALERNO il

07 MARZO 2013

AL N. 2905 SER.1T

per euro 324,00

collaborazione con altre Istituzioni Nazionali ed Internazionali.

3. Ai fini del perseguimento delle finalità associative e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, in particolare la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati.

4. Nella propria autonomia operativa si propone inoltre di realizzare gli scopi istituzionali mediante:

- Il coinvolgimento attivo degli operatori che potranno proporre soluzioni ed iniziative per il rilancio ed il consolidamento dei vari settori merceologici interessati dal fenomeno del façonismo;

- L'assistenza sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed all'estero, anche con convenzioni con Patronati esistenti o da costituire;

- La rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell'attività aziendale;

- L'istruzione, la ricerca e la formazione professionale degli imprenditori façonisti, degli apprendisti e di quanti operano nelle imprese;

- La promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti e non nel settore delle lavorazioni a façon, con particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi ispiratori della LAIF e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali dell'artigianato, della piccola e media impresa.

Art.5) L'associazione è retta dallo Statuto che firmato dai comparenti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.6) Il primo Consiglio Direttivo dell'associazione, che avrà la durata di tre anni, viene così costituito:

Traversa Carmine	Presidente
Iuliano Michele	Vice Presidente
Allegretti Filomena	Segretario Generale
Sessa Lino	Consigliere

Al Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea per legge o per Statuto.

Art.7) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione, sarà determinata anno per anno dall'assemblea.

I costituiti danno atto di aver versato nelle casse sociali la somma di euro 125,00 (centoventicinque virgola zero zero) ciascuno, per un totale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Art.8) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le

pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

Art.9) Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà. Scritto in parte con strumento elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su due fogli per pagine cinque fin qui. Sottoscritto alle ore 12,30

firmato: Traversa Giuseppe - Iuliano Michele - Filomena Allegretti - Lino Sessa - Renato Moroni notaio (Sigillo)

ALLEGATO LETT."A" ALL'ATTO N. 4377 DI RACCOLTA

STATUTO

dell'associazione LAIF (Libera Associazione Imprese Façoniste)

TITOLO I

ARTICOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE -

1. E' costituita l'Associazione denominata LAIF (Libera Associazione Imprese **Façoniste**). Essa ha sede in Salerno alla via Sciaraffia 9.
2. Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituite sedi amministrative o secondarie in Italia ed all'Estero.
3. L'Associazione non ha fini di lucro.

ARTICOLO 2

- SCOPO -

1. L'Associazione è una organizzazione senza fini di lucro, datoriale sindacale, professionale, formativa e sociale. Rappresenta ed associa le imprese, costituite in forma individuale ed in forma societaria, anche cooperativistica, che eseguono lavoro conto terzi a façon in qualsiasi settore merceologico operanti, sia manifatturiere e di produzione, sia di servizi. Intende realizzare il progresso e l'affermazione del settore façonista in coordinamento e collaborazione con tutte le forze del lavoro, favorendone lo sviluppo.
2. A tal fine svolgerà lavori di studio, ricerca e progettazione sui problemi che riguardano il rilancio dell'attività industriale, culturale, scientifica assumendo tutte le iniziative necessarie e/o opportune per il raggiungimento del suo scopo attivando anche ogni possibile collaborazione con altre Istituzioni Nazionali ed Internazionali.

3. Ai fini del perseguimento delle finalità associative e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, in particolare la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati.

4. Nella propria autonomia operativa si propone inoltre di realizzare gli scopi istituzionali mediante:

- Il coinvolgimento attivo degli operatori che potranno proporre soluzioni ed iniziative per il rilancio ed il consolidamento dei vari settori merceologici interessati dal fenomeno del façonismo;

- L'assistenza sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed all'estero, anche con convenzioni con Patronati esistenti o da costituire;

- La rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell'attività aziendale;

- L'istruzione, la ricerca e la formazione professionale degli imprenditori façonisti, degli apprendisti e di quanti operano nelle imprese;

- La promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti e non nel settore delle lavorazioni a façon, con particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi ispiratori della LAIF e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali dell'artigianato, della piccola e media impresa.

ARTICOLO 3

- DURATA -

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

- I SOCI -

1. Gli associati si dividono in :

- fondatori

- ordinari

2. Sono fondatori i soci che hanno dato vita all'iniziativa di sviluppo e redazione del contratto di categoria, depositato al Ministero competente per il tramite di Organizzazione Sindacale. Sono componenti di diritto del Consiglio direttivo.

3. Sono soci ordinari tutti gli enti e le società qualificate a contribuire al perseguimento dello scopo sociale la cui domanda di ammissione sia stata accolta a norma del presente Statuto.

4. Coloro che intendono divenire associati ordinari devono presentare domanda al Presidente dell'Associazione elencando i requisiti posseduti per contribuire al perseguimento dello scopo sociale ed impegnandosi ad osservare lo Statuto sociale. Sulla domanda decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

L'aspirante associato, ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda, deve versare, nel termine fissato dal Consiglio, la quota di adesione all'Associazione.

ARTICOLO 5

- DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI -

Gli associati :

- a) Partecipano all'Assemblea straordinaria ed ordinaria con diritto di voto, salvo la nomina degli organi direttivi;
- b) Possono essere eletti o designare un rappresentante nelle cariche sociali ogni 1000(mille) imprese o enti associati come soci ordinari;
- c) Devono versare i contributi ordinari e straordinari nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea;
- d) Devono lealmente collaborare al perseguimento delle finalità associative e rispettare lo Statuto ed i regolamenti associativi.

ARTICOLO 6

- CAUSE E CESSAZIONI DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO -

Gli associati cessano di diritto di far parte dell'Associazione:

- a) Per recesso volontario;
- b) Per fallimento, liquidazione o assoggettamento alle altre procedure concorsuali previste dal D.P.R. 267/1942;
- c) Per esclusione, deliberata dall'Assemblea, in caso di persistente morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto.

ARTICOLO 7

- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Sono organi dell'Associazione :

1. L'Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario Generale;
5. Il Collegio dei probiviri
6. il collegio dei revisori;

ARTICOLO 8

- ASSEMBLEA -

L'Assemblea ritualmente convocata e costituita rappresenta l'università degli associati. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 9

- FUNZIONI DELLE ASSEMBLEE -

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

- 1) L'Assemblea ordinaria:
 - a) delibera il bilancio di previsione e consuntivo
 - b) elegge i membri non di diritto del Consiglio Direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori;
 - d) delibera sugli indirizzi dell'attività associativa ed in particolare sui programmi annuali e pluriennali presentati

dal Consiglio Direttivo;

e) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 10

- CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE -

1) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio Direttivo può deliberare di prorogare tale termine per non più di due mesi.

Nella medesima adunanza l'Assemblea approva il bilancio preventivo.

2) Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

3) L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta ne faccia formale richiesta il 50% dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati in regola con i pagamenti sociali, indicando gli argomenti da trattare che siano di competenza dell'Assemblea.

4) In caso di mancata convocazione decorsi 30 giorni dalla richiesta provvede il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

5) Le Assemblee si svolgono nella sede dell'associazione o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 11

- CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE -

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti posti del giorno. Nello stesso avviso può essere il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale adunanza in seconda convocazione. L'avviso deve essere spedito a ciascun associato all'indirizzo risultante dall'elenco dei soci almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea con raccomandata o in ogni altra forma che garantisca l'avvenuto ricevimento.

2) Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento dei contributi, annuali e straordinari.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta rilasciata ad altro associato della stessa categoria. Ogni associato può rappresentare fino a cinque associati deleganti

3) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente, anche per delega, la maggioranza degli associati aventi il diritto di voto.

4) Ove non si raggiunge il numero legale l'Assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia

il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Ove nell'avviso non sia stata indicata la data ed il luogo della seconda convocazione dovrà essere indetta una nuova Assemblea.

5) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli aventi il diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci e decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In terza convocazione l'Assemblea decide a maggioranza dei presenti.

Dello svolgimento delle Assemblee viene redatto verbale a cura del Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario viene trascritto nei libri sociali.

Nelle assemblee straordinarie le funzioni di Segretario sono svolte da un notaio.

ARTICOLO 12

- CONSIGLIO DIRETTIVO -

1) Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo 8 (otto) membri, di cui quattro di diritto che sono i soci fondatori e quattro eletti dai soci ordinari in rappresentanza di uno ogni mille imprese associate ed in regole con i contributi ordinari e straordinari ed eletti dall'Assemblea.

2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri possono essere rieletti, salvo i membri di diritto che sono a tempo indeterminato.

3) Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea per legge o per Statuto.

4) Al Consiglio Direttivo è demandato altresì il compito di provvedere all'assunzione di tutte le opportune determinazioni e regolamentazioni per la migliore attuazione dei fini associativi.

5) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei consiglieri entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

7) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente e può eleggere uno o due Vice Presidenti.

Può delegare altresì ad uno o più dei suoi componenti la responsabilità di singoli settori e/o lo svolgimento di specifiche funzioni.

8) Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale.

9) Il Consiglio Direttivo determina il compenso del Segretario Generale e gli eventuali compensi al Presidente, Vice Presidente e Consiglieri ai quali siano stati conferiti particolari incarichi.

10) In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico di uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla reintegrazione cooptando altri Consiglieri in sostituzione dei dimissionari. La nomina dei cooptati è sottoposta a ratifica nella prima Assemblea.

I Consiglieri cooptati rimangono in carica per il residuo periodo di durata del Consiglio.

11) I Consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono automaticamente.

12) Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio determinano la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente più anziano o il Consigliere più anziano convoca immediatamente un'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

Trascorsi 15 gironi senza che nessuno vi provveda l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio Revisori dei Conti o dei probiviri

ARTICOLO 13

- IL COMITATO ESECUTIVO -

Ai fini di un migliore svolgimento dell'attività sociale il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo delegando ad esso determinati poteri di gestione.

Il Consiglio Direttivo determina al momento della nomina il numero dei consiglieri componenti il Comitato, del quale fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti se nominati e, con poteri esecutivi, il Segretario Generale.

ARTICOLO 14

- IL PRESIDENTE -

1) Presidente dell'associazione è il fondatore che ha sviluppato l'iniziativa professionale dando vita al contratto di categoria; è componente di diritto del consiglio direttivo. La carica è a tempo indeterminato, salvo dimissioni od impossibilità nell'assolvere detta funzione.

2) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; può promuovere azioni e resistere in giudizio; può nominare procuratori alle liti e procuratori speciali negozia.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano o dal segretario generale.

ARTICOLO 15

- I VICE PRESIDENTI -

- 1) Il Consiglio Direttivo, dopo l'elezione del Presidente, su proposta di questi può nominare nel proprio ambito uno o due Vice Presidenti che svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
- 2) In caso di nomina di due Vice Presidenti il più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

ARTICOLO 16

- IL SEGRETARIO GENERALE -

- 1) Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, coordinando l'attività dell'Associazione, sotto la sorveglianza e secondo le direttive impartite dal Presidente.
- 2) E' responsabile del personale dipendente e può essere autorizzato ad effettuare spese attinenti l'ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 3) Il Segretario Generale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, delle quali redige verbale.
- 4) Il compenso del Segretario Generale viene determinato dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.
- 5) Il Segretario dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, se socio fondatore dura in carica a tempo indeterminato.

ARTICOLO 17

- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

- 1) Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori.
- 2) I Revisori restano in carica tre anni, non sono revocabili e sono rieleggibili.
In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un revisore subentra un supplente. Il revisore subentrato rimane in carica sino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito. I componenti effettivi scelgono tra loro nella prima riunione dopo l'elezione, il Presidente.
- 3) Il Collegio Revisori dei conti esercita la sorveglianza ed il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo nelle quali vengono assunte deliberazioni di spesa, redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
- 4) Gli emolumenti del Collegio sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto delle

vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 18

- COMITATO SCIENTIFICO-CULTURALE -

1) Il consiglio direttivo può deliberare di costituire un Comitato scientifico-culturale con funzioni consultive su specifici problemi inerenti alla realizzazione degli scopi sociali, stabilendone il numero dei componenti e la durata. Possono far parte del Comitato scientifico-culturale personalità che siano ritenute idonee per la realizzazione dello scopo sociale

2) Il consiglio direttivo, altresì, inoltre può nominare un coordinatore del Comitato scientifico-culturale che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo quando si discuta di attività scientifiche o culturali.

ARTICOLO 19

- COMPENSI -

1) Per le cariche sociali è possibile prevedere la corresponsione di un contributo per le funzioni, da determinarsi di volta in volta ad eccezione e del Collegio dei Revisori dei Conti e dei probiviri che sarà indicato nel mandato conferito al momento della nomina.

2) Agli eletti alle cariche sociali spetta un rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

3) Per i membri del Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo e Comitato scientifico-culturale ai quali fossero affidati particolari incarichi l'eventuale compenso sarà preventivamente determinato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

- BILANCIO -

1) L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Il bilancio, con il conto perdite e profitti, corredato da una relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione associativa e da una relazione del Collegio dei Revisori, deve essere sottoposta all'Assemblea nei termini di cui al precedente art.9 dello Statuto.

ARTICOLO 21

- PATRIMONIO -

1) L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività mediante :

- I contributi annuali ordinari e straordinari;
- Le rendite del patrimonio;
- Eventuali contributi di terzi ed ogni altro provento derivante dalle attività istituzionali dell'Associazione.
- Contributi pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti

2) Il patrimonio è costituito :

- Dalle quote di associazione;
- Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- Da eventuali contributi o elargizioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;

- Da eventuali residui attivi di precedenti esercizi.

ARTICOLO 22

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dallo Statuto, il socio e/o i loro aventi causa non hanno diritto ad alcun rimborso di quanto versato all'Associazione.

ARTICOLO 23

- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto :
 - a) per raggiungimento dello scopo sociale;
 - b) per impossibilità di raggiungere lo scopo sociale;
 - c) per mancanza di fondi.

Sullo scioglimento delibera l'Assemblea a norma dell'art.9 del presente Statuto.

2) Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina immediatamente uno o tre liquidatori che procedono alla liquidazione secondo le modalità indicate dall'Assemblea stessa.

3) Con la medesima deliberazione l'Assemblea indica la destinazione dei beni che residueranno ad altro Ente o Istituto, senza scopo di lucro, che abbia finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

In caso di mancata indicazione da parte dell'Assemblea, i beni saranno devoluti secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Codice Civile.

ARTICOLO 24

- CLAUSOLA ARBITRALE -

1) Le controversie relative all'applicazione o interpretazione di questo Statuto sono deferite ad un Arbitro designato dal Presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro di Salerno.

L'arbitro si pronuncia, per iscritto, pro bono et aequo, sentite le parti, senza vincolo di procedura, entro 60 giorni dalla nomina.

2) L'autorità giudiziaria della sede legale è competente a conoscere delle controversie insorte fra l'Associazione ed i suoi componenti e non compromettibili con arbitrato.

ARTICOLO 25

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazioni.

firmato: Traversa Giuseppe - Iuliano Michele - Filomena Allegretti - Lino Sessa - Renato Moroni notaio (Sigillo)

C O P I A C O N F O R M E A L L ' O R I G I N A L E

F I R M A T O N E I M O D I D I L E G G E

C O M P O S T O D A U N D I C I F A C C I A T E

S I R I L A S C I A P E R I L D E P O S I T O A L L A c c i a a D I S A

S A L E R N O , 0 7 M A R Z O 2 0 1 3

Atto esente da bollo ai sensi del dell'art.7 della Tabella